

# REGOLAMENTO dei SOSTENITORI

### Fondazione ADO

(Deliberato dal Consiglio di Amministrazione nella riunione del 29 gennaio 2021)

#### Premessa

Questo regolamento viene redatto ai sensi dello Statuto della Fondazione ADO, così come previsto della recente normativa sugli E.T.S. Ordinamento approvato nel Consiglio di Amministrazione del 18 settembre 2020, innanzi al dr. Massimo avv. Esposito Notaio in Bondeno (FE), il dr. Fabio Calore con Studio in Padova, il Sindaco Revisore di ADO dr. Angelo Capuzzo con Studio in Occhiobello (RO) e il dr. Filippo Castellan Commercialista ADO anch'egli con Studio in Occhiobello (RO, depositato presso la C.C.I.A.A. – Registro Imprese di Ferrara il 30.09.2020, protocollo n° 18388/2020.

### Art.1 - Norme sul regolamento interno

- a) Il presente regolamento della Fondazione previsto dallo Statuto, è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità e di eguaglianza con attenzione verso i fondamentali diritti di tutti i sostenitori.
- b) Le cariche sociali sono elettive e tutti i sostenitori hanno diritto di partecipare, previa candidatura, per essere eletti.
- c) Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra i sostenitori riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti della Fondazione.
- d) Sono Sostenitori le persone fisiche che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla sopravvivenza della medesima ed alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro annuali, (con decorrenza dall'1/1/2021 non potrà essere inferiore a € 100,00 -cento,00-) fermo restando in ogni caso il diritto di recesso di cui ai punti seguenti.
- e) I sostenitori ammessi sono componenti del Consiglio Generale di Fondazione ADO.

### Art 2 - Procedura per l'ammissione al ruolo di Sostenitore

- a) Ai fini dell'adesione alla Fondazione, chiunque sia interessato, presenta domanda compilando l'apposito stampato scaricabile dal sito online <a href="www.adohtf.it">www.adohtf.it</a>. La domanda va presentata, unitamente alla copia del documento di riconoscimento, al Consiglio di Amministrazione che è l'organismo deputato a ricevere la richiesta di ammissione.
- b) Il Consiglio di Amministrazione delibera l'accettazione o il rigetto entro 60 (sessanta) giorni dall'inoltro della domanda. Il C.d.A. dovrà altresì decidere secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità che intende perseguire nel rispetto degli scopi statutari.
- c) L'accoglimento della domanda è comunicato al nuovo associato entro 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione; il sostenitore, esperito questo iter, verrà iscritto nel "Libro dei Sostenitori della Fondazione ADO".

- d) Nella denegata ipotesi che venisse assunto il provvedimento di rigetto, esso verrà emesso dopo aver audito il richiedente, e comunque sarà motivato con comunicazione scritta recapitata all'indirizzo dell'interessato entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dalla data della deliberazione. Contro il rifiuto l'interessato può proporre appello al Consiglio Generale entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio di Amministrazione a mezzo raccomandata, a mezzo P.E.C. o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento. Il Consiglio Generale dovrà per assumere una decisione entro 90 (novanta) giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. All'appellante dovrà essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio.
- e) Le domande di ammissione a Sostenitore presentate da soggetti minorenni, anche se sottoscritte da chi ne abbia la patria potestà, non saranno accolte in quanto il richiedente minorenne non potrebbe partecipare attivamente alla vita della Fondazione, ovvero, alla nomina delle cariche reggenti la Fondazione stessa, ossia, candidarsi per essere eletto.

### Art. 3 - Diritti e doveri dei Sostenitori

#### 1.3 I sostenitori hanno il diritto di:

- a) partecipare quando convocati, nel rispetto delle normative e tempistiche vigenti, al Consiglio Generale con diritto di voto in qualità di elettore attivo e/o passivo, purché il sostenitore risulti iscritto nell'apposito libro (art.2 comma c) da non meno di tre mesi (90 giorni di calendario) prima dello svolgimento della Assise;
- b) essere informati di tutte le attività ed iniziative promosse e/o programmate dalla Fondazione e, se disponibili, a parteciparvi;
- c) verificare i libri sociali: per poter esercitare tale diritto l'associato deve presentare espressa interpellanza al Consiglio di Amministrazione il quale provvederà entro il termine massimo dei 30 (trenta) giorni successivi, ad esprimere il proprio consenso e/o rifiuto motivandone le ragioni. La presa visione dei documenti potrà avvenire presso la sede della Fondazione alla presenza di un incaricato designato dal Consiglio di Amministrazione.
- **2.3** L'esercizio dei diritti sociali spetta ai sostenitori dopo 3 (tre) mesi dalla avvenuta iscrizione nel libro dei sostenitori, sempre che il richiedente sia in regola con il versamento anche del contributo annuale.

#### Art. 4 - Obblighi e doveri degli associati Sostenitori

- a) Il sostenitore dovrà adottare nei riguardi della Fondazione comportamenti conformi allo spirito e alle finalità della Fondazione, tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra i sostenitori e tra questi ultimi e gli organi sociali;
- b) rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- c) farsi promotore nel territorio ove opera di nuovi proseliti verso la Fondazione;
- d) versare il contributo annuale nella misura e nei termini fissati annualmente dal Consiglio di Amministrazione.

#### Art. 5 – Contributi versati dai Sostenitori

Le partecipazioni e i contributi versati in denaro pro ADO non sono trasferibili, anche per causa di decesso e non sono rivalutabili.

## Art. 6 - Cause di cessazione del rapporto di Sostenitore

La qualifica di sostenitore si perde qualora intervengano una delle seguenti motivazioni:

- a) recesso: (art. 9, comma 2) ogni sostenitore può esercitare in qualsiasi momento il diritto di recesso mediante comunicazione scritta, possibilmente motivata, al Consiglio di Amministrazione.
- b) Il recesso ha effetto immediato, ovvero, dalla data di acquisizione della disdetta da parte del C.d.A.:
- c) mancato pagamento del contributo annuale, entro 180 (centottanta) giorni dall'inizio dell'esercizio sociale (decorrente l'1.1. di ciascun anno solare). Il Consiglio di Amministrazione, qualora lo ritenga necessario per ragioni di forza maggiore, contingenti e impreviste, può comunicare tale obbligo a tutti i sostenitori indicando un diverso termine, ritenuto congruo, per poter provvedere al versamento.
- d) Il sostenitore decaduto, per le ragioni di cui sopra, potrà presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi dell'art. 8 dello Statuto della Fondazione.

### Art. 7 - Moventi in cui Sostenitore può essere rifiutato e/o espulso

- a) comportamento contrastante e dimostrato con gli scopi funzionali, operativi, etici e morali della Fondazione;
- b) a causa di persistenti violazioni degli obblighi statutari, regolamentari o mancato rispetto delle deliberazioni degli Organi Sociali;
- c) aver arrecato danni materiali e/o morali con nocumento alla Fondazione.
- d) Il provvedimento di esclusione rilevato dal Consiglio di Amministrazione dopo aver sentito l'interessato, deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso il sostenitore escluso può proporre appello al Consiglio Generale entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata, via PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento. Il Consiglio Generale dovrà svolgersi entro 90 (novanta) giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. All'appellante deve essere garantito in tale riunione il diritto al contraddittorio. Fino alla data di convocazione del Consiglio Generale, ai fini del ricorso, il sostenitore interessato dal provvedimento di esclusione si intende sospeso: egli può comunque partecipare alle riunioni assembleari ma non ha diritto di voto.

#### Art. 8 - Il Sostenitore recesso o escluso

Il sostenitore receduto o escluso dalla Fondazione per una delle motivazioni previste negli articoli precedenti non ha diritto alla restituzione dei contributi versati, né potrà vantare alcun diritto sul patrimonio della Fondazione che è e resta patrimonio indissolubile.

Il presente regolamento viene approvato con voto palese all'unanimità dei presenti in Ferrara il 29 gennaio 2021.

### Il Consiglio di Amministrazione Fondazione ADO

Gisella Avv. Rossi, Presidente
Claudio Ramazzina, Vice Presidente
Lidia Magnani, Consigliere
Sabina dr.ssa Mirabella, Consigliere
Stefano Salvatore Sansone, Consigliere